INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA

Art. 8

Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facolta' di:

a) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 16 NOVEMBRE 2001, N. 405. a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalita' previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione; b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; c) disporre, al fine di garantire la continuita' assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

Versione in vigore dal 18 novembre 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2002 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria
Estremi	Decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-spesa-sanitaria/art-8-particolari-modalita-di-erogazione-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

medicinali-agli-assistiti/versione/1